



# Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup)

*Disegno*

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visti gli articoli 118 e 123 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 giugno 2020<sup>2</sup>,  
*decreta:*

I

La legge del 3 ottobre 1951<sup>3</sup> sugli stupefacenti è modificata come segue:

### *Sostituzione di espressioni*

<sup>1</sup> *In tutta la legge* «Istituto» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «Swissmedic».

<sup>2</sup> *Nell'articolo 4 capoverso 1* «Istituto» è sostituito con «Swissmedic».

<sup>3</sup> *In tutta la legge* «Ufficio federale della sanità pubblica» è sostituito con «UFSP».

*Art. 3f*

*Abrogato*

*Art. 8 cpv. 1 lett. d e 5–7*

<sup>1</sup> I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:

- d. gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.

1 RS 101  
2 FF 2020 5391  
3 RS 812.121

<sup>5</sup> Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti:

- a. di cui ai capoversi 1 lettere a–c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicinali o per un'applicazione medica limitata;
- b. di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.

<sup>6</sup> Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a–c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.

<sup>7</sup> Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a–c e 3, utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato, è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.

*Art. 8b* Rilevamento dei dati sui trattamenti medici con stupefacenti con effetti del tipo della canapa

<sup>1</sup> L'UFSP svolge un rilevamento di dati sui trattamenti medici con stupefacenti con effetti del tipo della canapa (medicamenti a base di canapa) che:

- a. non sono omologati;
- b. sono omologati, ma vengono prescritti per un'indicazione diversa da quella omologata e applicati in una forma farmaceutica diversa da quella omologata.

<sup>2</sup> Il rilevamento dei dati serve:

- a. alla valutazione scientifica secondo l'articolo 29a; e
- b. all'analisi statistica.

<sup>3</sup> L'UFSP mette i risultati dell'analisi statistica a disposizione:

- a. delle autorità cantonali di esecuzione;
- b. dei medici coinvolti nel trattamento;
- c. delle strutture di ricerca interessate.

*Titolo prima dell'art. 18a*

### **Capitolo 3a: Protezione e trattamento dei dati**

#### **Sezione 1:**

#### **Protezione dei dati nell'ambito degli accordi di associazione alla normativa di Schengen**

*Titolo prima dell'art. 18e*

#### **Sezione 2: Trattamento dei dati**

*Art. 18e* In relazione alla cura di tossicomani

*Ex art. 3f*

*Art. 18f* In relazione alle autorizzazioni di cui agli articoli 4, 5 e 8

<sup>1</sup> Qualora ciò sia necessario per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 4 e 5 e delle autorizzazioni eccezionali secondo l'articolo 8 capoversi 5–8 o per verificare che queste siano rispettate, l'UFSP e Swissmedic possono trattare i seguenti dati personali:

- a. indicazioni su eventuali procedimenti amministrativi o penali a carico del richiedente secondo gli articoli 4, 5 e 8 capoversi 5–8;
- b. indicazioni necessarie all'identificazione del paziente; e
- c. dati medici rilevanti nel quadro di un'applicazione medica limitata in conformità all'articolo 8 capoverso 5 lettera a.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce:

- a. i dati che possono essere trattati;
- b. i periodi di conservazione.

*Art. 18g* In relazione ai medicinali a base di canapa

<sup>1</sup> L'UFSP gestisce un sistema d'informazione per il trattamento dei dati secondo l'articolo 8b.

<sup>2</sup> I medici che trattano persone con medicinali a base di canapa devono registrare i dati necessari al rilevamento dei dati secondo l'articolo 8b. I dati dei pazienti devono essere registrati in forma pseudonimizzata.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce:

- a. i dati necessari per il rilevamento secondo l'articolo 8b;
- b. la frequenza e il momento della registrazione;
- c. i diritti di accesso dei medici secondo il capoverso 2;
- d. gli aspetti tecnici e organizzativi del sistema di rilevamento dei dati;
- e. i termini di conservazione dei dati;

f. la pubblicazione delle analisi statistiche.

<sup>4</sup> Può stabilire che i dati non debbano più essere registrati quando nuovi dati non sono più necessari per la valutazione scientifica di cui all'articolo 8b capoverso 2.

*Art. 20 cpv. 1 lett. c*

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

- c. senza autorizzazione, coltiva, fabbrica, importa, esporta, deposita, usa o mette in commercio sostanze di cui all'articolo 3 capoverso 1, nonché sostanze e preparati di cui all'articolo 7;

*Art. 29 cpv. 4*

*Abrogato*

*Art. 29a cpv. 1*

<sup>1</sup> L'UFSP provvede alla valutazione scientifica delle misure adottate in virtù della presente legge. Può trasmettere in forma anonima all'Ufficio federale di statistica i dati di cui agli articoli 18e–18g per analisi e pubblicazione.

*Art. 30b* Disposizioni transitorie della modifica del ...

<sup>1</sup> Il Consiglio federale stabilisce fino a quando le autorizzazioni eccezionali rilasciate dall'UFSP in virtù del diritto anteriore per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio a fini medici di stupefacenti con effetti del tipo della canapa rimangono valide dopo l'entrata in vigore della presente modifica.

<sup>2</sup> Fino a quando l'autorizzazione eccezionale di cui al capoverso 1 rimane valida, non è necessaria alcuna autorizzazione di Swissmedic secondo l'articolo 4.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>3</sup> Gli articoli 8b e 18g si applicano per sette anni dalla data dell'entrata in vigore.